

- (5) Oltre a fornire dati più realistici sul consumo di carburante e sulle emissioni di CO₂ per i consumatori e a fini regolamentari, la WLTP istituisce anche un quadro globale per le prove sui veicoli, che porta ad una maggiore armonizzazione a livello internazionale delle prescrizioni per le prove.
- (6) La WLTP fornisce una descrizione completa di un ciclo di prova delle emissioni regolamentate di CO₂ e inquinanti in condizioni ambientali standardizzate. Per adeguarla al sistema di omologazione dell'UE, è necessario integrarla migliorandone ulteriormente le prescrizioni in tema di trasparenza per quanto riguarda i parametri tecnici, in modo da consentire a parti indipendenti di riprodurre i risultati dei test, e riducendone i margini di flessibilità nell'ambito delle prove.
- (7) La proposta prevede inoltre una procedura riveduta per la valutazione della conformità di produzione dei veicoli. Dato che in virtù delle nuove disposizioni il coefficiente di evoluzione della conformità della produzione di cui all'allegato I, punto 4.2.4.1, sarà probabilmente determinato più sovente sulla base di prove specifiche del costruttore piuttosto che facendo ricorso a un valore predefinito, la procedura di prova in questione dovrà essere rivista a tempo debito.
- (8) Mentre la WLTP prevede un nuovo ciclo di prova e una nuova procedura per la misurazione delle emissioni, altri obblighi, quali quelli connessi alla durata dei dispositivi di controllo dell'inquinamento, alla conformità in servizio o alle informazioni per i consumatori sulle emissioni di CO₂ e sul consumo di carburante rimangono sostanzialmente i medesimi di quelli stabiliti dal regolamento (CE) n. 692/2008.
- (9) Per consentire alle autorità di omologazione e ai costruttori di attuare le procedure necessarie a conformarsi alle prescrizioni del presente regolamento, attenendosi per quanto possibile al calendario fissato per l'applicazione delle prescrizioni relative alle emissioni, è opportuno applicarlo alle nuove omologazioni a partire dal 1° settembre 2017 per i veicoli delle categorie M1 e M2 e della categoria N1, classe I, e dal 1° settembre 2018 nel caso dei veicoli della categoria N1, classi II e III, e della categoria N2; per i veicoli nuovi, a partire dal 1° settembre 2018 per i veicoli delle categorie M1 e M2 e della categoria N1, classe I, e dal 1° settembre 2019 nel caso dei veicoli della categoria N1, classi II e III, e della categoria N2.
- (10) Poiché lo scopo del presente regolamento è il recepimento della WLTP nella legislazione europea, il calendario e le disposizioni transitorie per recepire la procedura di prova delle emissioni misurate in condizioni di guida reali restano invariati rispetto a quelli precedentemente delineati nei regolamenti (UE) 2016/427 ⁽¹⁾ e (UE) 2016/646 ⁽²⁾ della Commissione.
- (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato tecnico – Veicoli a motore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le misure attuative del regolamento (CE) n. 715/2007.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1. «tipo di veicolo per quanto riguarda le emissioni e le informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo», un gruppo di veicoli i quali:
 - a) non differiscono tra loro per quanto riguarda i criteri costitutivi di una «famiglia di interpolazione» di cui all'allegato XXI, punto 5.6;

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2016/427 della Commissione, del 10 marzo 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 692/2008 riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 6) (GU L 82 del 31.3.2016, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2016/646 della Commissione, del 20 aprile 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 692/2008 riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 6) (GU L 109 del 26.4.2016, pag. 1).

